COMUNE DI GENOVA

117 0 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2022-195 DATA 15/07/2022

OGGETTO: **INTERDIZIONE TEMPORANEA AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEL TERRITORIO CITTADINO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA.**

15/07/2022	Il Vicesindaco
	[Pietro Piciocchi]

Documento firmato digitalmente

COMUNE DI GENOVA

117 0 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE
Schema Provvedimento N. 2022-POS-194 del 15/07/2022

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: **INTERDIZIONE TEMPORANEA AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE NEL TERRITORIO CITTADINO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA.**

IL SINDACO

Su proposta dell'Assessore al Commercio, Artigianato, Pro-loco e Tradizioni cittadine, dott.ssa Paola Bordilli, e dell'Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, dott. Antonino Sergio Gambino,

Premesso che:

- tra gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione assume particolare rilevanza l'intento di migliorare l'attrattività di Genova sia come destinazione turistica sia come luogo ideale per vivere, lavorare, studiare, fare impresa;

- nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici.

Preso atto che:

- come risulta comprovato dai numerosi esposti dei cittadini e dagli interventi della Polizia Locale, nel territorio di Genova si manifestano gravi episodi di microcriminalità, tra cui emergono, per la loro pericolosità, risse, aggressioni e danneggiamenti;

- detti episodi, che incidono negativamente sulla sicurezza urbana, effettiva e percepita, dei cittadini, sono per lo più connessi a fenomeni aggregativi di persone che, radunandosi, consumano bevande alcoliche, spesso fino all'alterazione psicofisica, così impedendo, con il loro comportamento, la libera e corretta fruizione degli spazi da parte dei cittadini;

- per rendere più efficace l'azione di contrasto a tali comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, sono stati adottati, in alcune zone della città particolarmente soggette al fenomeno sopramenzionato, provvedimenti volti ad introdurre misure finalizzate a vietare, in determinati orari, il consumo e la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione finalizzate al consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici);

- in particolare, con Ordinanza del Sindaco n. 265 del 2/09/2021, ad oggetto "*Interdizione temporanea alla detenzione e al consumo di bevande alcoliche in alcune zone del Centro Storico a tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana*", è stato vietato, ogni giorno, dalle ore 00.00 alle ore 07.00, fino al 1° settembre 2022, a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutta l'area del Centro Storico di Genova;

- successivamente, con Ordinanza del Sindaco n. 383 del 31/12/2021, ad oggetto "*Interdizione temporanea al consumo di bevande alcoliche in alcune zone della Città a tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana*", è stato vietato:

1. a chiunque, ogni giorno, fino al 31 dicembre 2022, dalle ore 12.00 alle ore 08.00, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici) il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree poste all'interno dei perimetri così definiti, ivi comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse:

Zona di Rivarolo

- *via Rivarolo, Via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, Via Germano Jori, Via Borsieri, Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi), via della Pietra, Via Benedetto Brin (compresa area Metro), Via Mario Bercilli, Via Adelaide Ristori, Via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarroti (fino al civ. 1/R), Via Ludovico Ariosto, Via Aulo Persio, Salita San Bartolomeo della Certosa, Via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al civ. 4/A), Piazzale Bruno Palli (area ex-Fillea), Via Sergio Piombelli (fino all'intersezione con Piazzale Bruno Palli), Via T.M. Canepari, Piazzale Emilio Guerra, Via Gioacchino Rossini, Via Celesia, Via Teglia, Giardini Glauco de Mottono Ypalacios, via Maritano (da intersezione Via Teglia fino intersezione Via Cechov, comprese le aree di parcheggio interno alle aree commerciali) Via Carnia*
- *Via Teglia, Piazza Rivara, Piazza De Caroli, Piazza F. B. Savi.*
- *Piazza Livraghi, Piazza Rissotto, Via F. Bettini, Via Pastorino (da intersezione Via Barchetta fino a Piazza Rismondo), Via Custo.*
- *Via Anfossi (da Piazza Pontedecimo alla Stazione Genova Pontedecimo), Lungo Polcevera, Piazza G. Arimondi, Via G. Poli, Piazza dei Partigiani Caduti per la libertà, Via Beata Chiara, Via Felice del Canto, Via Natale Gallino (da intersezione Via Felice del Canto a Vico Perino compreso), Via Pieve di Cadore (da intersezione con Vico Perino a intersezione con Via Anfossi), Giardini Cerboncini.*

Zona di Sampierdarena

- *Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi, compresa Radura della Memoria), Via Del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa Via S. Anguissola (strada chiusa, Via Vicenza, Via Caveri sino all'incrocio con Via Bazzi, Via Bazzi, Piazza Ghi-*

glione, Via Currò (tra Piazza Ghiglione e Via Carlo Rolando), Via Carlo Rolando, Via G.B. Monti sino a Via Alfieri, Via Alfieri, Via Cantore fino a Via Pedemonte, Via Pedemonte sino a Via Dottesio, Via Dottesio, Via Di Francia, Via Milano, Piazza Dinegro, Piazza S. Teodoro, Via Di Fassolo, Via San Benedetto, Mura degli Zingari, Via Adua, Via Buozzi, Piazza Dinegro, Via Milano, Piazzale traghetti Iqbal Masiih, Via Milano, Via Albertazzi, Lungomare Canepa, Rotonda Donne di Teheran, Via alla Fiumara (fino all'altezza del sottopasso ferroviario), Via alla Fiumara (fino al collegamento con la rotonda in via P. Mantovani), Via P. Mantovani (fino all'incrocio con Via R. Pieragostini, Via Eridania (fino all'incrocio con Via T. Grossi), Via Operai, Via Pieragostini (fino a Largo Jursè compreso), Via G. Spataro, Sottovia Ferroviario Pedonale, Via Orgiero, Via Bezzecca, Via Miani (chiusa).

Zona Giardini Cavagnaro

- *Via Vecchia, Via Caderiva, Via Bobbio (tratto da via Caderiva a piazzale Resasco), piazzale Resasco, via Piacenza (tratto tra piazzale Resasco e ponte Monteverde), Ponte Monteverde, Lungobisagno Istria (tratto tra ponte Monteverde e la via E. Toti), Via E. Toti, Piazzale Parenzo, Ponte Campanella*.

2. a chiunque, ogni giorno, fino al 31 dicembre 2022, dalle ore 00.00 alle ore 07.00, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici) il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nell'area posta all'interno del perimetro così definito, ivi comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse:

Zona Levante Cittadino

- *Intersezione Piazzale M. L. King e Via Giuseppe Casaregis direzione Corso Italia; Corso Italia; Via Mario Cappello; Giardini Gilberto Govi; Via Medaglie d'Oro di Lunga Navigazione; Lungomare Lombardo; Giardini Giuseppe Vitali; Via Don Giovanni Minzoni fino all'intersezione con Piazza Henry Durant; Piazza Henry Durant (esclusa) fino a intersezione con Via Tommaso Campanella; Via Tommaso Campanella fino all'intersezione con Corso Italia; Via Felice Cavallotti fino a intersezione con Via Caprera; da intersezione Via Caprera fino a intersezione con Via Orlando; Via Orlando; Via al Capo di Santa Chiara; Piazza Nettuno comprensiva di Spiaggia di Boccadasse; Piazza Enrico Bassano comprensiva di scogliera attigua e di Via Aurora.*

- come risulta comprovato dai numerosi esposti dei cittadini e dagli interventi della Polizia Locale, anche nel territorio del Municipio VI – zona di Sestri Ponente, non interessata dai succitati provvedimenti, si manifestano gravi episodi di microcriminalità, tra cui emergono, per la loro pericolosità, risse, aggressioni e danneggiamenti da parte di persone che, radunandosi, consumano bevande alcoliche, spesso fino all'alterazione psicofisica, così impedendo, con il loro comportamento, la libera e corretta fruizione degli spazi da parte dei cittadini ;

- per rendere più efficace l'azione di contrasto a tali comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, si rende

necessario adottare provvedimenti di tenore analogo a quelli summenzionati per vietare, in determinati orari, il consumo e la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione finalizzate al consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici) all'interno del perimetro così definito, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

Zona Sestri Ponente

- *Via Puccini; Via Albareto; Via Angelo Siffredi; Salita Campasso di San Nicola fino a incrocio con Via Borzoli; Via Borzoli; Via Nuova Strada di Scarpino; Via Chiaravagna; Via Giovanni Arrivabene; Viale Carlo Canepa; Via Fabio da Persico; Parco Villa Rossi (compreso); Salita Inferiore Cataldi; Salita Cataldi (fino a primo incrocio Via Rollino); Via Rollino; Via Sant'Alberto; Via Merano; Via Carlo Corsi; Via Dei Costo; Via Bottino; Via Soliman.*

Ritenuto che:

- Benché la vigenza di detti provvedimenti stia contribuendo ad una diminuzione del consumo indiscriminato di alcolici nelle zone di operatività, si renda necessaria, stante le condizioni di degrado e la necessità ed urgenza di garantire la sicurezza urbana persistentemente minata in tutto l'ambito cittadino da comportamenti prevaricanti ed aggressivi determinati dall'abuso di bevande alcoliche, l'adozione di un provvedimento che, quale utile strumento di prevenzione per le Forze di polizia e la Polizia Locale che effettuano controlli:

1. estenda, fino al 31 dicembre 2022, a tutto il territorio cittadino il divieto di consumo e di detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ogni giorno, in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), nella fascia oraria 00.00 – 08.00, divieto ad oggi previsto nella fascia oraria 00.00 – 07.00 esclusivamente nella zona del Centro Storico, fino al 1° settembre 2022 (con ordinanza n. 265 del 02.09.2021), e nella zona del levante cittadino, fino al 31 dicembre 2022 (con ordinanza n. 383 del 31.12.2021);

2. mantenga comunque in vigore, a causa della maggiore presenza dei fenomeni di degrado sopra richiamati, le più stringenti prescrizioni impartite dall'ordinanza n. 383 del 31.12.2021 in determinate zone della Città e che, pertanto, ogni giorno, dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, fino al 31 dicembre 2022, continuino ad essere vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree poste all'interno dei perimetri così definiti, ivi comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse:

Zona di Rivarolo

- *via Rivarolo, Via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, Via Germano Jori, Via Borsieri, Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi), via della Pietra, Via Benedetto Brin (compresa area Me-*

tro), Via Mario Bercilli, Via Adelaide Ristori, Via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarroti (fino al civ. 1/R), Via Ludovico Ariosto, Via Aulo Persio, Salita San Bartolomeo della Certosa, Via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al civ. 4/A), Piazzale Bruno Palli (area ex-Fillea), Via Sergio Piombelli (fino all'intersezione con Piazzale Bruno Palli), Via T.M. Canepari, Piazzale Emilio Guerra, Via Gioacchino Rossini, Via Celesia, Via Teglia, Giardini Glauco de Mottono Ypalacios, via Maritano (da intersezione Via Teglia fino intersezione Via Cechov, comprese le aree di parcheggio interno alle aree commerciali) Via Carnia

- *Via Teglia, Piazza Rivara, Piazza De Caroli, Piazza F. B. Savi.*
- *Piazza Livraghi, Piazza Rissotto, Via F. Bettini, Via Pastorino (da intersezione Via Barchetta fino a Piazza Rismondo), Via Custo.*
- *Via Anfossi (da Piazza Pontedecimo alla Stazione Genova Pontedecimo), Lungo Polcevera, Piazza G. Arimondi, Via G. Poli, Piazza dei Partigiani Caduti per la libertà, Via Beata Chiara, Via Felice del Canto, Via Natale Gallino (da intersezione Via Felice del Canto a Vico Perino compreso), Via Pieve di Cadore (da intersezione con Vico Perino a intersezione con Via Anfossi), Giardini Cerboncini.*

Zona di Sampierdarena

- *Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi, compresa Radura della Memoria), Via Del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa Via S. Anguissola (strada chiusa, Via Vicenza, Via Caveri sino all'incrocio con Via Bazzi, Via Bazzi, Piazza Ghiglione, Via Currò (tra Piazza Ghiglione e Via Carlo Rolando), Via Carlo Rolando, Via G.B. Monti sino a Via Alfieri, Via Alfieri, Via Cantore fino a Via Pedemonte, Via Pedemonte sino a Via Dottesio, Via Dottesio, Via Di Francia, Via Milano, Piazza Dinegro, Piazza S. Teodoro, Via Di Fassolo, Via San Benedetto, Mura degli Zingari, Via Adua, Via Buozzi, Piazza Dinegro, Via Milano, Piazzale traghetti Iqbal Masiih, Via Milano, Via Albertazzi, Lungomare Canepa, Rotonda Donne di Teheran, Via alla Fiumara (fino all'altezza del sottopasso ferroviario), Via alla Fiumara (fino al collegamento con la rotonda in via P. Mantovani), Via P. Mantovani (fino all'incrocio con Via R. Pieragostini, Via Eridania (fino all'incrocio con Via T. Grossi), Via Operai, Via Pieragostini (fino a Largo Jursè compreso), Via G. Spataro, Sottovia Ferroviario Pedonale, Via Orgiero, Via Bezzecca, Via Miani (chiusa).*

Zona Giardini Cavagnaro

- *Via Vecchia, Via Caderiva, Via Bobbio (tratto da via Caderiva a piazzale Resasco), piazzale Resasco, via Piacenza (tratto tra piazzale Resasco e ponte Monteverde), Ponte Monteverde, Lungobisagno Istria (tratto tra ponte Monteverde e la via E. Toti), Via E. Toti, Piazzale Parenzo, Ponte Campanella.*

con l'aggiunta dell'ulteriore area perimetrale della

Zona Sestri Ponente

- *Via Puccini; Via Albareto; Via Angelo Siffredi; Salita Campasso di San Nicola fino a incrocio con Via Borzoli; Via Borzoli; Via Nuova Strada di Scarpino; Via Chiaravagna; Via Giovanni Arrivabene; Viale Carlo Canepa; Via Fabio da Persico; Parco Villa Rossi (compreso); Salita Inferiore Cataldi; Salita Cataldi (fino*

a primo incrocio Via Rollino); Via Rollino; Via Sant'Alberto; Via Merano; Via Carlo Corsi; Via Dei Costo; Via Bottino; Via Soliman.

- possa provvedersi in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- per le ragioni già esposte sussistano le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini.

Visti:
- l'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il comma 4 bis dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. b del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- l'art. 688 del Codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento di Polizia Annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella Città di Genova – Provvedimenti per il contrasto dell'abuso di alcol.

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale;
Dato atto
- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

- che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241, il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e sgg. della citata fonte normativa e, pertanto, immediatamente esecutiva.

Richiamate le disposizioni statali, del Regolamento di Polizia Urbana in materia di decoro nonché del Regolamento di Polizia Annonaria, ed in particolare i divieti di:

- recare molestie o disturbi in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 660 C.P.);
- abbandonare rifiuti quali mozziconi (art. 232 *bis* del D. Lgs. N. 152/2006);
- abbandonare rifiuti di piccolissime dimensioni quali scontrini, fazzoletti di carta o gomme da masticare (art. 232 *ter* del D. Lgs. N. 152/2006);

- abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 4);
- causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo d'indecenza (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 1);
- compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione (Regolamento di polizia urbana- art. 28 lett. A);
- detenere e consumare su aree pubbliche, escluse le aree date in concessione a pubblici esercizi, bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o di metallo dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo (art. 4 comma 2 "Regolamento di Polizia Annonaria").

Richiamata, altresì, l'Ordinanza del Sindaco n. 165 del 18.05.2018 con cui si dispone:

- che le limitazioni ed i divieti stabiliti con le ordinanze sindacali nn 328/2017, 479/2017,155/2018 nonché con eventuali altri provvedimenti sindacali di limitazione degli orari di apertura di attività commerciali e/o di divieto di assunzione di bevande alcooliche in determinate zone della Città non operano in occasione di eventi di carattere cittadino, nonché di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di significativo interesse per la Città, per il tempo necessario allo svolgimento dell'evento;

- Che e modalità e le tempistiche per consentire la deroga sopra citata, per ogni specifico evento, sono stabilite con atto dirigenziale congiunto della Direzione Sviluppo del Commercio e del Corpo di Polizia Municipale, previo parere dell'Assessore al Commercio di concerto con l'Assessore alla Sicurezza, in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'evento stesso e alla definizione dei perimetri entro i quali viene concessa la deroga.

Ritenuto opportuno rammentare che la detenzione di bevande alcooliche e di contenitori di vetro e/o metallo in violazione di leggi, regolamenti o ordinanze sindacali comporta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge n. 689/81, il sequestro di dette bevande e relativi contenitori.
Per tutte le motivazioni sopra esposte, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, la civile convivenza, il decoro, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché la sicurezza urbana:

ORDINA

1. che ogni giorno, dalle ore **12,00** alle ore **08,00** del giorno successivo, fino al **31 dicembre 2022**, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree poste all'interno dei perimetri così definiti, ivi comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse:

Zona di Rivarolo

- *via Rivarolo, Via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, Via Germano Jori, Via Borsieri, Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi), via della Pietra, Via Benedetto Brin (compresa area Metro), Via Mario Bercilli, Via Adelaide Ristori, Via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarroti (fino al civ. 1/R), Via Ludovico Ariosto, Via Aulo Persio, Salita San Bartolomeo della Certosa, Via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al civ. 4/A), Piazzale Bruno Palli (area ex-Fillea), Via Sergio Piombelli (fino all'intersezione con Piazzale Bruno Palli), Via T.M. Canepari, Piazzale Emilio Guerra, Via Gioacchino Rossini, Via Celesia, Via Teglia, Giardini Glauco de Mottono Ypalacios, via Maritano (da intersezione Via Teglia fino intersezione Via Cechov, comprese le aree di parcheggio interno alle aree commerciali) Via Carnia*
- *Via Teglia, Piazza Rivara, Piazza De Caroli, Piazza F. B. Savi.*
- *Piazza Livraghi, Piazza Rissotto, Via F. Bettini, Via Pastorino (da intersezione Via Barchetta fino a Piazza Rismondo), Via Custo.*
- *Via Anfossi (da Piazza Pontedecimo alla Stazione Genova Pontedecimo), Lungo Polcevera, Piazza G. Arimondi, Via G. Poli, Piazza dei Partigiani Caduti per la libertà, Via Beata Chiara, Via Felice del Canto, Via Natale Gallino (da intersezione Via Felice del Canto a Vico Perino compreso), Via Pieve di Cadore (da intersezione con Vico Perino a intersezione con Via Anfossi), Giardini Cerboncini.*

Zona di Sampierdarena

- *Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi, compresa Radura della Memoria), Via Del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa Via S. Anguissola (strada chiusa), Via Vicenza, Via Caveri sino all'incrocio con Via Bazzi, Via Bazzi, Piazza Ghiglione, Via Currò (tra Piazza Ghiglione e Via Carlo Rolando), Via Carlo Rolando, Via G.B. Monti sino a Via Alfieri, Via Alfieri, Via Cantore fino a Via Pedemonte, Via Pedemonte sino a Via Dottesio, Via Dottesio, Via Di Francia, Via Milano, Piazza Dinegro, Piazza S. Teodoro, Via Di Fassolo, Via San Benedetto, Mura degli Zingari, Via Adua, Via Buozzi, Piazza Dinegro, Via Milano, Piazzale traghetti Iqbal Masiih, Via Milano, Via Albertazzi, Lungomare Canepa, Rotonda Donne di Teheran, Via alla Fiumara (fino all'altezza del sottopasso ferroviario), Via alla Fiumara (fino al collegamento con la rotonda in via P. Mantovani), Via P. Mantovani (fino all'incrocio con Via R. Pieragostini), Via Eridania (fino all'incrocio con Via T. Grossi), Via Operai, Via Pieragostini (fino a Largo Jursè compreso), Via G. Spataro, Sottovia Ferroviario Pedonale, Via Orgiero, Via Bezzecca, Via Miani (chiusa).*

Zona Giardini Cavagnaro

- *Via Vecchia, Via Caderiva, Via Bobbio (tratto da via Caderiva a piazzale Resasco), piazzale Resasco, via Piacenza (tratto tra piazzale Resasco e ponte Monteverde), Ponte Monteverde, Lungobisagno Istria (tratto tra ponte Monteverde e la via E. Toti), Via E . Toti, Piazzale Parenzo, Ponte Campanella*.

Zona Sestri Ponente

- *Via Puccini; Via Albareto; Via Angelo Siffredi; Salita Campasso di San Nicola fino a incrocio con Via Borzoli; Via Borzoli; Via Nuova Strada di Scarpino; Via Chiaravagna; Via Giovanni Arrivabene; Viale Carlo Canepa; Via Fabio da Persico; Parco Villa Rossi (compreso); Salita Inferiore Cataldi; Salita Cataldi (fino a primo incrocio Via Rollino); Via Rollino; Via Sant'Alberto; Via Merano; Via Carlo Corsi; Via Dei Costo; Via Bottino; Via Soliman.*

2. che, in tutto il restante territorio del Comune di Genova, ogni giorno, dalle ore **00.00** alle ore **08.00,** fino al **31 dicembre 2022**, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

DISPONE

- che le limitazioni ed i divieti stabiliti con la presente ordinanza non operino in occasione di eventi di carattere cittadino, nonché di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di significativo interesse per la Città, per il tempo necessario allo svolgimento dell'evento;

- che le modalità e le tempistiche per consentire la deroga sopra citata, per ogni specifico evento, siano stabilite con atto dirigenziale congiunto della Direzione Sviluppo del Commercio e del Corpo di Polizia Locale, previo parere dell'Assessore al Commercio, Artigianato, Pro-loco e Tradizioni cittadine di concerto con l'Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'evento stesso e alla definizione dei perimetri entro i quali viene concessa la deroga.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza delle disposizioni previste nella presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00;

- all'atto della contestazione della condotta vietata del dispositivo, qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/81;
- è fatta salva l'applicazione di ulteriori eventuali sanzioni per la violazione di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile.

MANDA

- alla Unità Organizzativa Comunicazione per la pubblicizzazione a mezzo stampa del presente provvedimento;
- al Corpo di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia per il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- ai titolari degli esercizi pubblici e delle attività commerciali che vendono e/o somministrano bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree indicate in parte dispositiva affinché affiggano in modo ben visibile, dall'esterno, l'avviso del divieto imposto dall'Ordinanza riferito alla propria zona di ubicazione, utilizzando i modelli allegati e parte integrante del presente provvedimento.

- alle Associazioni di Categoria del commercio il presente provvedimento per la sua diffusione ai propri associati al fine di rendere edotti questi ultimi della necessità di esposizione dell'avviso di cui al punto precedente.

Il Vicesindaco
Pietro Piciocchi

Documento firmato digitalmente

COMUNE DI GENOVA

È VIETATO
A CHIUNQUE

Dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo fino al 31 dicembre 2022

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione,** finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno del perimetro così come definito e meglio delimitato nella cartina sotto riportata, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

Via Vecchia, Via Caderiva, Via Bobbio (tratto da via Caderiva a piazzale Resasco), piazzale Resasco, via Piacenza (tratto tra piazzale Resasco e ponte Monteverde), Ponte Monteverde, Lungobisagno Istria (tratto tra ponte Monteverde e la via E. Toti), Via E. Toti, Piazzale Parenzo, Ponte Campanella.



I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.

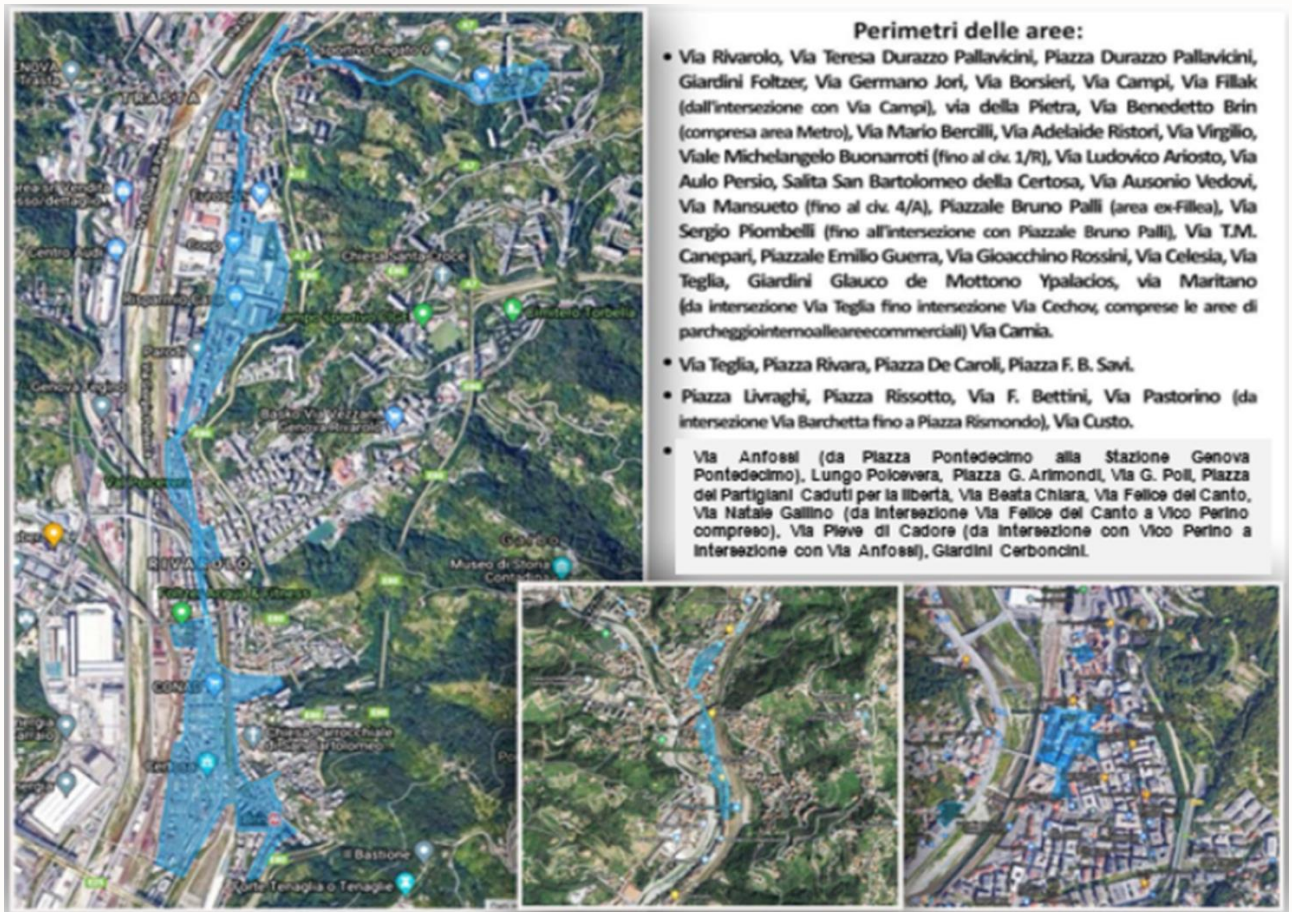
COMUNE DI GENOVA

È VIETATO

A CHIUNQUE

Dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo fino al 31 dicembre 2022

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione,** finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno dei perimetri così come definiti e meglio delimitati nelle cartine sotto riportate, ivi comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse.



I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.

COMUNE DI GENOVA

È VIETATO
A CHIUNQUE
Dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo fino al 31 dicembre 2022

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione,** finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno del perimetro così come definito e meglio delimitato nella cartina sotto riportata, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi, compresa Radura della Memoria), Via Del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa Via S. Anguissola (strada chiusa), Via Vicenza, Via Caveri sino all'incrocio con Via Bazzi, Via Bazzi, Piazza Ghiglione, Via Currò (tra Piazza Ghiglione e Via Carlo Rolando), Via Carlo Rolando, Via G.B. Monti sino a Via Alfieri, Via Alfieri, Via Cantore fino a Via Pedemonte, Via Pedemonte sino a Via Dottesio, Via Dottesio, Via Di Francia, Via Milano, Piazza Dinegro, Piazza S. Teodoro, Via Di Fassolo, Via San Benedetto, Mura degli Zingari, Via Adua, Via Buozzi, Piazza Dinegro, Via Milano, Piazzale traghetti Iqbal Masiih, Via Milano, Via Albertazzi, Lungomare Canepa, Rotonda Donne di Teheran, Via alla Fiumara (fino all'altezza del sottopasso ferroviario), Via alla Fiumara (fino al collegamento con la rotonda in via P. Mantovani), Via P. Mantovani (fino all'incrocio con Via R. Pieragostini), Via Eridania (fino all'incrocio con Via T. Grossi), Via Operai, Via Pieragostini (fino a Largo Jursè compreso), Via G. Spataro, sottovia ferroviario pedonale, Via Orgiero, Via Bezzecca, Via Miani (chiusa).



I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.

COMUNE DI GENOVA

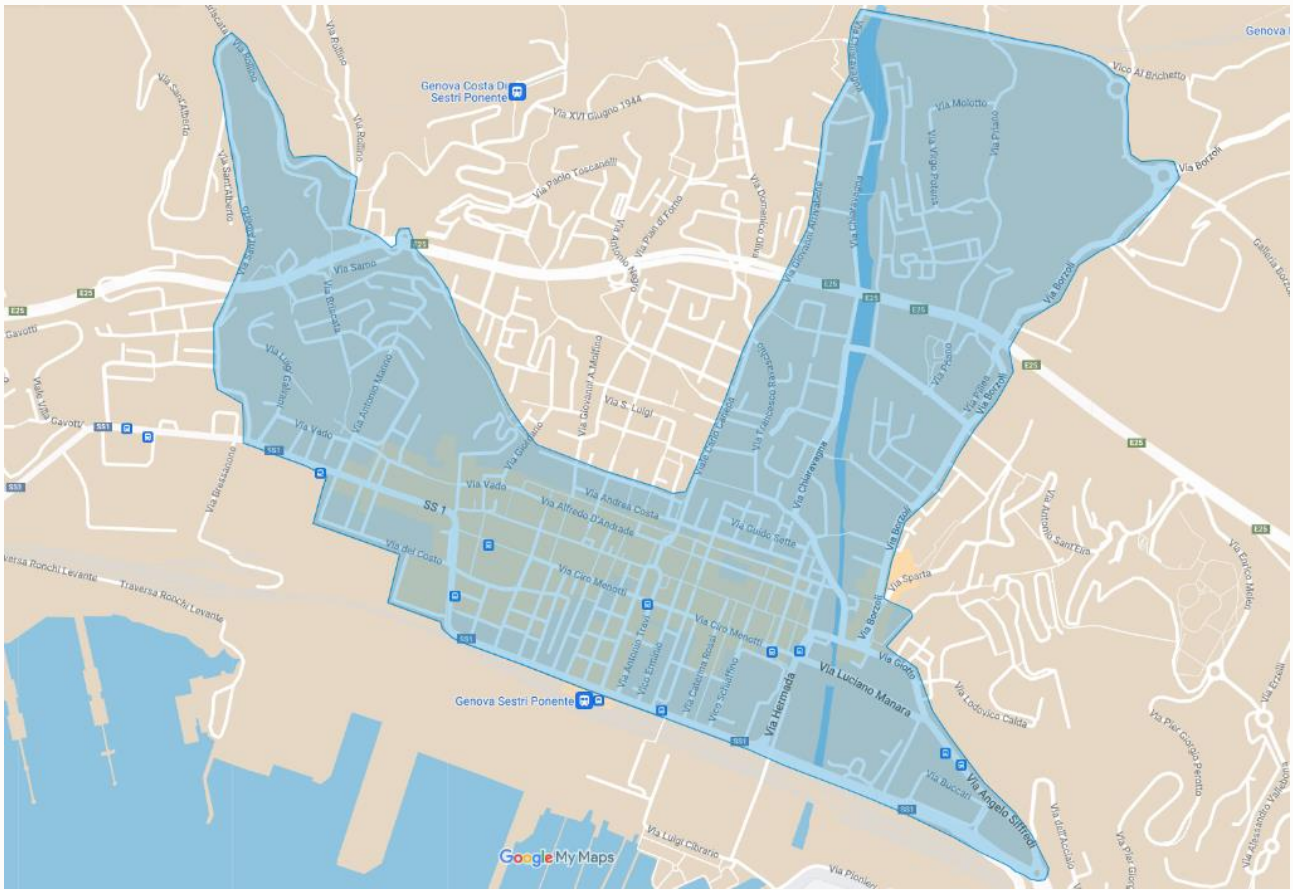
È VIETATO

A CHIUNQUE

Dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo fino al 31 dicembre 2022

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione,** finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno del perimetro così come definito e meglio delimitato nella cartina sotto riportata, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

Via Puccini; Via Albareto; Via Angelo Siffredi; Salita Campasso di San Nicola fino a incrocio con Via Borzoli; Via Borzoli; Via Nuova Strada di Scarpino; Via Chiaravagna; Via Giovanni Arrivabene; Viale Carlo Canepa; Via Fabio da Persico; Parco Villa Rossi (compreso); Salita Inferiore Cataldi; Salita Cataldi (fino a primo incrocio Via Rollino); Via Rollino; Via Sant'Alberto; Via Merano; Via Carlo Corsi; Via Dei Costo; Via Bottino; Via Soliman



I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.